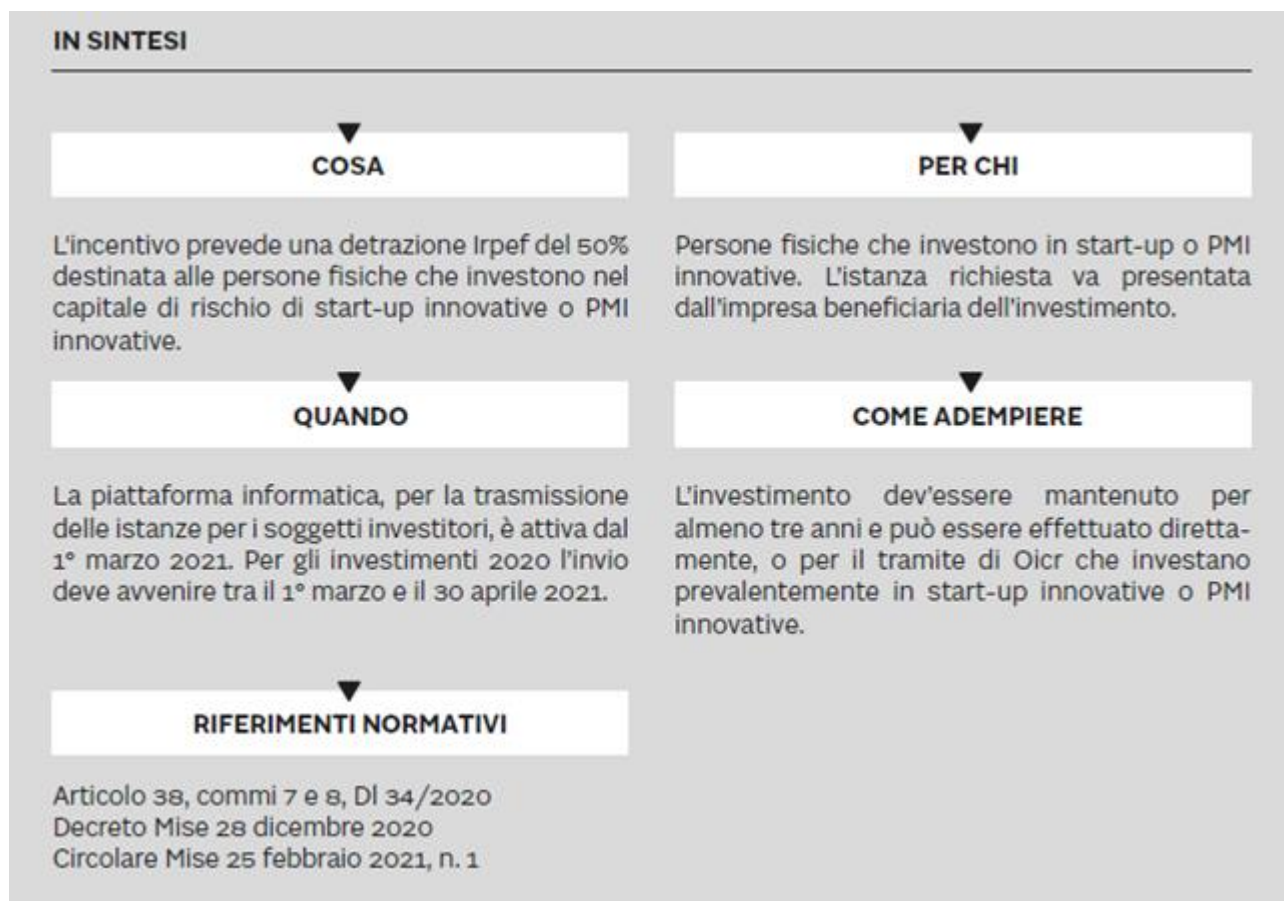


Incentivi alle start up, al via l'inoltro delle istanze

Modalità operative per l'accesso alla piattaforma

A favore delle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative, il decreto Rilancio ha previsto un incentivo fiscale sotto forma di detrazione Irpef. Prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare un'istanza tramite piattaforma informatica dedicata. Il Mise, con una sua circolare, ha stabilito le disposizioni operative per l'accesso ed il funzionamento di tale piattaforma.



Gli incentivi nel decreto rilancio

Si premette che l'articolo 38, comma 7, del DL 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, per i soggetti che investono nel **capitale sociale di una o più start-up innovative**, una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221.

Il successivo comma 8 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del DL 179/2012, per i soggetti che investono nel **capitale sociale di una o più PMI innovative**, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. [1]

Il decreto attuativo del Mise del 28 dicembre 2020, prevede (articolo 5, comma 1) che, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenti **un'istanza tramite piattaforma informatica dedicata**, secondo il fac-simile di schema allegato al decreto stesso (allegato A) e che la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di « *Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative* » è a cura del ministero dello Sviluppo economico, su cui ricade il relativo onere finanziario (comma 2).

La circolare del Mise n. 1/2021

La circolare n. 1 del 25 febbraio 2021 del Mise stabilisce le **disposizioni operative** per l'**accesso** ed il **funzionamento** della **piattaforma informatica** per « *Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative* », di cui l'allegato n. 5 alla circolare, riporta gli oneri informativi introdotti dalla stessa, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'allegato C al decreto 28 dicembre 2020.

Per la realizzazione della piattaforma, il Mise si avvale di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), mediante apposita convenzione.

Inoltre, il Mise ha reso disponibili quattro allegati:

- modulo di domanda;
- modulo di dichiarazione investimento indiretto Oicr;
- modulo di variazione;
- modulo di dichiarazione variazione investimento indiretto Oicr.

Invitalia ha pubblicato il Manuale utente, una guida per l'inserimento della domanda sulla piattaforma.

Oneri dell'operatore

Per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o nel capitale sociale di una o più PMI innovative, è prevista una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (articolo 38, commi 7 e 8, DL 34/2020).

Prima dell'effettuazione dell'**investimento** da parte del soggetto investitore, l'**impresa beneficiaria** presenta **istanza tramite piattaforma informatica dedicata**. La piattaforma informatica per la

presentazione delle istanze di « *Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative* » è a cura del Ministero dello Sviluppo economico (articolo 5, commi 1 e 2, Dm 28 dicembre 2020).

Impresa beneficiaria

Impresa beneficiaria è la **start-up innovativa** o la **PMI innovativa** in cui effettua l'investimento un soggetto investitore, regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento (articolo 2, comma 2, Dm 28 dicembre 2020).

Soggetto investitore

Soggetto investitore (ex articolo 1, comma 7, lett. a), Dm 28 dicembre 2020) è il **soggetto passivo dell'Irpef** di cui all'articolo 1 e segg. del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che effettua un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative.

Operatività dell'impresa

La piattaforma informatica è **attiva dal 1° marzo 2021** per la presentazione al Mise delle istanze. L'istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata, **dalle ore 14:00 del 1° marzo 2021**, solamente online per il tramite della piattaforma informatica, a cui si accede dal collegamento indicato nell'apposita sezione « *Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative* » del sito del Ministero.

L'istanza dev'essere trasmessa al Mise prima dell'effettuazione dell'investimento nell'impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore.

La start-up o PMI innovativa dev'essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale requisito dev'essere comprovato alla **data di trasmissione dell'istanza**. Per gli **investimenti** effettuati nel corso dell'anno **2020**, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso **tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021**.

Presentazione delle istanze

Ai fini della presentazione dell'istanza, la piattaforma informatica consente la compilazione online della

domanda secondo il predetto modello allegato alla circolare.

L'iter di presentazione dell'istanza è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) accesso tramite SPID alla piattaforma informatica;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento, ove previsto, del modulo di cui all'allegato n. 2, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale;
- 3) generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immutabile, contenente l'identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento dell'istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;
- 5) rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento «de minimis» e della registrazione dell'aiuto «de minimis» presso il Registro nazionale aiuti.

La presentazione dell'istanza per il tramite della piattaforma informatica e l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell'agevolazione relativamente all'investimento **effettuato** da un soggetto investitore nell'impresa beneficiaria che presenta istanza.

Attenzione

Si avverte che sono in ogni caso improcedibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, mentre sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dalla circolare.

Benefici fiscali

L'agevolazione consiste in una **detrazione Irpef pari al 50% del capitale investito** ed è fruibile per le *start-up* fino a 100mila euro per ciascun periodo di imposta, per le PMI fino a un massimo di 300mila euro. In quest'ultimo caso sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta. Il beneficio è riconosciuto purché l'investimento sia **mantenuto per un minimo di 3 anni**.

Le agevolazioni fiscali - per la loro fruizione - devono essere indicate dall'investitore nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento.

Ai fini della verifica del massimale applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento «de minimis», soggetto a verifica, la piattaforma informatica accerta i codici di attività dell'impresa beneficiaria risultanti presso il Registro delle imprese.

Le agevolazioni non si applicano alle attività non ammissibili ai sensi del Regolamento. Pertanto, in sede di compilazione dell'istanza, il soggetto istante è tenuto a comprovare il rispetto di tale requisito con riferimento alle attività esercitate, mediante DSAN rilasciate all'atto di compilazione della domanda e del prospetto accluso alla stessa.

Accesso alla piattaforma informatica

L'accesso alla piattaforma informatica è riservato al **rappresentante legale** dell'impresa beneficiaria, come risultante dal Registro delle imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo **previo accreditamento** degli stessi e previa **verifica dei poteri di firma** del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante dev'essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell'istanza, una specifica richiesta, mediante pec, all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l'accreditamento del soggetto, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

Per l'accesso alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:

- SPID;
- pec dell'impresa beneficiaria, iscritta al Registro delle imprese ed attiva;
- firma digitale.

È altresì richiesto un indirizzo di pec del soggetto che effettua l'investimento agevolato nell'impresa beneficiaria che presenta l'istanza.

È richiesto che in sede di compilazione dell'istanza, l'impresa beneficiaria indichi il codice attività prevalente come risultante presso il Registro delle imprese.

Variazioni dell'investimento

L'impresa beneficiaria, in caso di variazione in diminuzione o in aumento dell'investimento, è tenuta a comunicare **tempestivamente** l'**aggiornamento** tramite la piattaforma informatica, ai fini della **rideterminazione** dell'ammontare degli incentivi, pena la non fruibilità dell'agevolazione (allegato n. 3).

In caso di variazioni in aumento la nuova istanza riguarderà solo la quota di aiuto eccedente quella già autorizzata. In caso di esito positivo la piattaforma genera un COR (Codice identificativo dell'aiuto) limitatamente all'importo addizionale.

La procedura di variazione in riduzione s'intende finalizzata con rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento « *de minimis* » e della registrazione della variazione dell'aiuto presso il Registro nazionale aiuti.

Nei casi poi di **mancata effettuazione** dell'investimento agevolato o della rinuncia all'agevolazione fiscale, dovrà essere presentata un'istanza di rinuncia, tramite il medesimo allegato n. 3, con azzeramento dell'importo di investimento e di aiuto, utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato.

Laddove avvenga una **trasformazione societaria** che conduca al cambiamento dell'impresa beneficiaria, la circolare prescrive che dev'essere fornita tempestiva comunicazione con un'argomentata relazione da inviare a mezzo pec all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it.

Richiesta di informazioni

Infine, la circolare segnala gli appositi indirizzi *e-mail* di assistenza a cui inviare richieste di natura tecnico-informatica (supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it) o di natura normativa (startup@mise.gov.it e pminnovative@mise.gov.it).

[1] Per gli aspetti generali, si rinvia a S. Servidio, "Start-up innovative, agevolazioni fiscali al via", in *Circolare per la Clientela n. 5, del 3 marzo 2021*.